

Scadenze previste per l'anno scolastico 2019/2020

Carissimi,

sperando di fare cosa gradita vi ricordiamo quello che la legge 119/2017 effettivamente prevede in riferimento ai termini del 10 giugno e del 10 luglio.

Dall'anno scolastico 2019/2020, come ricorda anche a pagina 4 la circolare del Ministero dell'Istruzione del 7 novembre 2018, viene applicato l'articolo 3-bis che prevede le misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e che recita come segue:

“1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.

2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.

3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4;

5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami”.

Per tali motivi:

1) Per l'iscrizione all'anno scolastico 2019/2020 non può essere richiesta dai Dirigenti Scolastici alcuna documentazione o dichiarazione attinente lo stato vaccinale del minore per il quale si domanda l'iscrizione;

2) La decadenza dall'iscrizione potrà essere pronunciata solo per i servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia;

3) **La decadenza dall'iscrizione potrà essere pronunciata solamente in caso di mancata presentazione entro il 10 luglio 2019 della documentazione eventualmente richiesta** ai soggetti dichiarati "non in regola con gli obblighi vaccinali" dalle aziende sanitarie territorialmente competenti;

4) L'onere di presentazione della documentazione indicata dalla normativa sopra citata potrà essere assolto dai genitori nel rispetto dei contenuti dell'art. 3 comma 1 della Legge 119/2017, anche mediante la semplice "presentazione della formale richiesta di vaccinazione inviata all'azienda sanitaria locale territorialmente competente".

Siccome non c'è mai molta chiarezza su ciò che spetta a fare ai Dirigenti Scolastici, nel dettaglio illustriamo i vari passaggi che prevede la legge:

- il comma 1 prevede che i Dirigenti trasmettano alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il **10 marzo**, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età;

- il comma 2 dice che le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il **10 giugno**, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali;

- il comma 3 stabilisce che, nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2 (quindi dal **10 al 20 giugno**), i Dirigenti invitino i genitori dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il **10 luglio**, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente";

- il comma 4 prevede che, entro il **20 luglio** i Dirigenti Scolastici trasmettano "la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale".

- il comma 5, infine, precisa che per le scuole dell'infanzia la mancata presentazione della documentazione comporta la decadenza dall'iscrizione.

Sottolineiamo quanto affermato nel terzo comma: i Dirigenti, dal 10 al 20 giugno, devono invitare i genitori a consegnare la documentazione prevista, analogamente a quanto era previsto dall'articolo 3, comma 1, entro il 10 luglio; vale a dire, come gli scorsi anni:

- a. la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni già eseguite,
- b. l'esonero o il differimento firmati dal pediatra, oppure,
- c. la richiesta di appuntamento di vaccinazione all'Ausl.

Per l'anno scolastico 2019/2020, non è più previsto che la certificazione di cui al punto a. venga sostituita da un'autodichiarazione resa ai sensi del DPR n.445 del 28 dicembre 2000, quindi nel corso dell'anno non saranno più previste scadenze di nessun genere.

Entro il 20 luglio la documentazione verrà quindi trasmessa all'Ausl, e la decadenza dall'iscrizione potrà essere pronunciata solamente in caso di mancata presentazione entro il 10 luglio 2019 della documentazione eventualmente richiesta.

Sicuramente sarà chiaro ormai quasi a tutti, ma cogliamo l'occasione per ricordare che:

- la Legge 119 non prevede che i genitori consegnino alle scuole la data dell'appuntamento vaccinale;
- la Legge 119 non prevede che i Dirigenti Scolastici debbano fare gli sceriffi e controllare che le vaccinazioni vengano eseguite;
- la Legge 119 non prevede che i Dirigenti Scolastici escludano dalla frequenza scolastica i bambini nel corso dell'anno scolastico;
- la Legge 119 non prevede che i Dirigenti Scolastici si interfaccino in qualsiasi momento e a proprio piacimento con l'Ausl richiedendo dati personali sensibili relativi alla situazione dei singoli bambini;
- la Legge 119 prevede solo che i Dirigenti Scolastici, al momento dell'iscrizione, raccolgano la documentazione prevista e la mandino alle Aziende Sanitarie di riferimento.